

Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile  
Dipartimento Sviluppo economico, formazione, lavoro e energia  
Struttura politiche del lavoro e della formazione

AVVISO  
PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO,  
A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS  
2021-2027

ANNO 2026

CODICE LOCALE PROGETTO FSE. 41403.26XX.00002.PLF - CUP B61D25000490009

## INDICE

Articolo 1 - Definizioni.....	3
Articolo 2 - Quadro normativo e contesto di riferimento .....	3
Articolo 3 - Finalità generali .....	4
Articolo 4 – Caratteristiche del voucher di conciliazione vita-lavoro .....	4
Articolo 5 - Risorse disponibili.....	6
Articolo 6 - Soggetti destinatari dei voucher ammessi a presentare domanda .....	7
Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande di voucher .....	8
Articolo 8 - Termini per la presentazione delle domande di voucher .....	9
Articolo 9 – Istruttoria e ammissibilità delle domande .....	9
Articolo 10 - Revoca .....	11
Articolo 11 - Controlli.....	11
Articolo 12 – Procedimento amministrativo.....	12
Articolo 13 – Reclami e denunce .....	12
Articolo 14 - Tutela della privacy .....	13
Articolo 15 – Informazioni.....	13

---

## **Articolo 1 - Definizioni**

Ai fini del presente Avviso per la concessione di voucher di conciliazione vita-lavoro, a valere sul programma regionale FSE+ 2021-2027 (nel seguito Avviso), si applicano le seguenti definizioni:

- Voucher di conciliazione: contributo concesso ai destinatari della misura di conciliazione vita-lavoro nella forma di un titolo di spesa da utilizzare, tramite tessera sanitaria, presso i soggetti erogatori della Rete di conciliazione per il pagamento di servizi di conciliazione.
- Destinatari del voucher: il soggetto, lavoratore oppure disoccupato regolarmente iscritto al Centro per l'Impiego e inserito in percorsi di politiche attive, che presenti un comprovato carico di cura verso figli minori o familiari con disabilità o anziani e che richiede l'accesso al voucher per favorire l'equilibrio tra la partecipazione al mercato del lavoro e le esigenze della vita familiare (come individuati all'art. 6 del presente Avviso);
- Carico di cura: insieme delle attività e delle responsabilità emotive, organizzative e di cura necessarie per assistere familiari anziani, persone con disabilità o figli minori, (come individuati all'articolo 6 del presente Avviso);
- Soggetti erogatori: soggetti deputati all'erogazione dei servizi di conciliazione iscritti alla Rete di conciliazione di cui alla DGR 519/2026;
- Servizi di conciliazione: prestazioni volte a favorire l'equilibrio tra le responsabilità professionali e i carichi di cura familiare erogate dai soggetti iscritti alla Rete di conciliazione;
- Rete di conciliazione: elenco aperto dei soggetti erogatori dei servizi di conciliazione vita-lavoro;
- Sportello di conciliazione: servizio che fornisce supporto nell'analisi del bisogno e nell'istruttoria finalizzata al rilascio del voucher e funzioni di coordinamento della Rete di conciliazione;
- Istruttoria dell'istanza: procedura di valutazione dell'ammissibilità della domanda di voucher. All'esito positivo dell'istruttoria il voucher viene caricato su tessera sanitaria per essere speso presso i soggetti erogatori;
- Tessera sanitaria: documento personale contenente il codice fiscale della persona, rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che funge da strumento di pagamento;
- Stato di famiglia: insieme delle persone residenti e domiciliate allo stesso indirizzo, legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

## **Articolo 2 - Quadro normativo e contesto di riferimento**

1. Il presente Avviso è finanziato nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021–2027 (approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026), in coerenza con il Piano regionale di politiche del lavoro 2024–2026 (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI in data 2 ottobre 2024).

2. Il procedimento di concessione dei voucher si svolge nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso. La presentazione delle domande e delle dichiarazioni connesse alla partecipazione al presente Avviso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. In attuazione delle finalità di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alle persone con maggiori carichi di cura, il presente Avviso tiene conto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai fini della definizione dei requisiti di accesso e delle modalità di riconoscimento del beneficio.
4. Il trattamento dei dati personali connesso alla partecipazione al presente Avviso, come meglio indicato all'articolo 14, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché della disciplina regionale vigente in materia di protezione dei dati personali, come definita con deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 26 agosto 2024, recante "Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione".

### **Articolo 3 - Finalità generali**

1. Con l'obiettivo di sostenere la ricerca e il mantenimento dell'occupazione, l'Avviso dà attuazione alla "Misura per la conciliazione vita-lavoro" - approvata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, con propria deliberazione n. 1075 del 7 agosto 2025, a valere sul Programma regionale FSE+ 2021-2027 - finalizzata a favorire la conciliazione tra le esigenze di cura e accudimento familiare e di lavoro, attraverso lo strumento del voucher di conciliazione.
2. In coerenza con quanto stabilito dall'obiettivo specifico (c) ESO4.3 "Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti", sono finanziabili, a valere sul presente Avviso, i voucher di conciliazione vita-lavoro.

### **Articolo 4 – Caratteristiche del voucher di conciliazione vita-lavoro**

1. Il voucher di conciliazione vita-lavoro rappresenta un titolo di spesa che consente ai destinatari di acquisire servizi di cura e custodia in risposta al crescente bisogno di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

Il voucher può essere spendibile, tramite tessera sanitaria, dai destinatari unicamente presso i soggetti erogatori dei servizi sul territorio regionale che formano la Rete di Conciliazione (elenco pubblicato sul sito internet della Regione - <https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-di-conciliazione-vita-lavoro/rete-di-conciliazione> - dei soggetti erogatori dei servizi di conciliazione presso cui sarà possibile utilizzare il voucher di conciliazione).

2. I servizi di conciliazione per cui è possibile richiedere il voucher di conciliazione, in riferimento ai carichi di cura descritti al successivo articolo 6 del presente avviso, previa effettiva disponibilità, sono i seguenti:
  - a) Centro Estivo;
  - b) Servizio di cura per minori (servizio di babysitter);
  - c) Servizio di supporto complementare per le persone con disabilità;
  - d) Servizio di supporto per persone anziane di età pari o superiore ai 70 anni.
3. L'importo complessivo del voucher è basato sul concetto del "carico di cura" in capo al soggetto destinatario, di cui alle definizioni dell'articolo 1. Tale carico viene determinato in base al numero di persone (minori, persone con disabilità, anziani oltre i 70 anni), destinatarie delle cure per le quali viene fatta la richiesta del voucher. Per ogni singola persona destinataria delle cure viene riconosciuto un importo fisso, l'importo è maggiorato in presenza di disabilità.<sup>1</sup> Questo importo è stabilito in base alla fascia ISEE di appartenenza del richiedente al momento della domanda.
4. Il voucher ha un valore economico determinato su base ISEE come da tabella sottostante<sup>2</sup>:

ISEE		Importo voucher per ogni singolo carico di cura	In presenza di persona con disabilità (di cui alla L. 104/92)
da euro 0,00	fino a euro 25.000,00	800,00 euro	1.200,00 euro
da euro 25.000,01	fino a euro 40.000,00	600,00 euro	900,00 euro
oltre euro 40.000,01		200,00 euro	300,00 euro

5. Il valore complessivo del voucher è quantificato in esito all'istruttoria e il suo ammontare è erogato come plafond unico a favore del destinatario. Il destinatario può pertanto spendere le risorse complessive del voucher, utilizzando uno o più servizi offerti dalla Rete di conciliazione, a vantaggio di ciascuno dei soggetti oggetto di cura oppure solo per alcuni di essi, in base alle proprie necessità di conciliazione<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ad esempio un richiedente con un figlio minore di 14 anni, un figlio di 17 anni con disabilità e un anziano sopra i 70 anni può richiedere il riconoscimento di un importo complessivo spendibile per servizi di cura pari alla somma dei voucher previsti per ciascuna delle persone di cui ha cura (che sarebbero tre in questo caso).

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo: nel caso di famiglia con ISEE di euro 24.000 e due figli di età minore di 14 anni di cui uno con disabilità il voucher è determinato in euro 2.000 euro, derivanti dalla somma di 800 euro + 1.200 euro.

<sup>3</sup> Riprendendo l'esempio di cui alla nota 2, l'importo complessivo del voucher potrebbe essere speso anche per intero per servizi a vantaggio del figlio minore di 14 anni, secondo il principio per cui il tempo reso disponibile dal sostegno per quest'ultimo mette il richiedente nella condizione di potersi dedicare agli altri carichi di cura con maggiore facilità, senza

6. Ad approvazione del contributo richiesto, l'importo a favore del richiedente, determinato dall'istruttoria di ammissibilità, è caricato sulla Tessera Sanitaria del medesimo. Il destinatario può utilizzare il plafond presso i soggetti della Rete di conciliazione per i servizi ammessi, destinando la spesa a uno o più dei soggetti assistiti. Ai fini della spendibilità dell'importo del voucher, il destinatario non dovrà anticipare somme di denaro per i servizi fruiti (esclusivamente presso i soggetti della Rete di conciliazione), ma procederà al pagamento degli stessi tramite Tessera Sanitaria.
7. Le attività erogate precedentemente alla data di presentazione della domanda di voucher non sono riconosciute.
8. Laddove il costo del servizio ecceda il valore del voucher, la spesa residua è a carico del destinatario.
9. Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla quota di iscrizione e/o di partecipazione al servizio di conciliazione.
10. L'Amministrazione regionale è terza ed estranea ai rapporti instaurati tra i destinatari del voucher e i soggetti erogatori dei servizi iscritti alla Rete di conciliazione, restando pertanto estranea a ogni pattuizione o controversia che dovesse insorgere tra le parti e declinando ogni responsabilità in ordine alle modalità di erogazione e fruizione dei servizi concordati.
11. I contributi oggetto del presente Avviso possono essere cumulati con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità, fermo restando il divieto di doppio finanziamento della spesa finanziata con il voucher, nel rispetto del limite del costo totale del servizio di conciliazione fruito.<sup>4</sup>

#### **Articolo 5 - Risorse disponibili**

1. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 1.900.000 (unmilionovecentomila/00), a valere sul PR FSE+, per l'anno 2026.
2. Al fine di garantire la massima opportunità di accesso alla misura, l'Amministrazione regionale, sulla base dell'andamento delle richieste, si riserva la facoltà di procedere al rifinanziamento del presente Avviso, previa verifica della disponibilità di ulteriori risorse sul bilancio regionale.

---

incidere in maniera negativa sul proprio lavoro o sul proprio percorso di attivazione lavorativa. Viene lasciata al richiedente la scelta circa la gestione dei propri carichi di cura, individuando in autonomia per quale/i tra i soggetti assistiti attivare i servizi spesabili con il voucher.

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo: a fronte di un costo complessivo di un servizio pari a euro 1.000,00, di cui euro 200,00 coperti dal voucher di conciliazione, è possibile richiedere altri eventuali contributi pubblici per un massimo di euro 800,00, vale a dire senza superare il costo complessivo del servizio stesso (pari a euro 1.000,00).

## **Articolo 6 - Soggetti destinatari dei voucher ammessi a presentare domanda**

1. Sono considerati destinatari e possono quindi presentare domanda per l'erogazione dei voucher i soggetti che, alla data di invio della medesima, siano in possesso **congiuntamente** dei requisiti occupazionali di cui al comma 2 e delle responsabilità di cura verso i soggetti indicati al comma 3.
2. I destinatari dei voucher devono trovarsi in una delle seguenti condizioni (requisiti occupazionali):
  - a. essere un lavoratore occupato con rapporto di lavoro subordinato o che svolge attività professionale o imprenditoriale in forma autonoma;
  - b. essere disoccupato o inoccupato, iscritti ai Centri per l'impiego della Valle d'Aosta, inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro e i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, inseriti in percorsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dagli stessi Centri per l'Impiego della Valle d'Aosta;
3. I destinatari dei voucher devono, in aggiunta alla condizione occupazionale di cui sopra, dichiarare di avere responsabilità di cura nei confronti di almeno uno dei seguenti soggetti:
  - a. Minori
    - figlio/a, anche adottivo/a o in affidamento familiare, di età compresa tra i 6 mesi e i 14 anni compiuti appartenente al proprio stato di famiglia;
    - figlio/a, anche adottivo/a o in affidamento familiare, con disabilità ai sensi della L. 104/1992, di età compresa tra i 6 mesi e i 17 anni compiuti appartenente al proprio stato di famiglia;
  - b. Persona con disabilità ai sensi della L. 104/1992, di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 69 anni compiuti, non inserita in struttura residenziale:
    - persona appartenente al proprio stato di famiglia (persona convivente con disabilità);
    - parente o affine entro il 1° grado anche non convivente: figlio, genitore, suocero/a (il rapporto di affinità con i suoceri si considera validamente costituito esclusivamente per i soggetti legati da vincolo di matrimonio);
  - c. Persona di età pari o superiore ai 70 anni compiuti, non inserita in struttura residenziale:
    - persona appartenente al proprio stato di famiglia (persona convivente);
    - persona appartenente al proprio stato familiare con disabilità ai sensi della L.104/1992 (persona convivente con disabilità);
    - parente o affine entro il 1° grado anche non convivente: genitore, suocero/a (il rapporto di affinità con i suoceri si considera validamente costituito esclusivamente per i soggetti legati da vincolo di matrimonio);
    - parente o affine entro il 1° grado anche non convivente, con disabilità ai sensi della L. 104/1992: genitore, suocero/a (il rapporto di affinità con i suoceri si considera validamente costituito esclusivamente per i soggetti legati da vincolo di matrimonio).

4. Il voucher di conciliazione può essere richiesto esclusivamente da un solo componente tra le persone coinvolte nel servizio di assistenza e cura per il medesimo soggetto assistito (es. può fare domanda un solo genitore per i figli).
5. È consentito inserire nella stessa istanza la richiesta per più soggetti assistiti (es. più figli o più familiari non autosufficienti). E' sempre possibile, durante il periodo di ammissibilità della richiesta, presentare un'ulteriore domanda per un soggetto diverso da quelli inseriti nella domanda precedente.
6. I requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

#### **Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande di voucher**

1. Le domande di voucher devono essere presentate dai soggetti destinatari utilizzando esclusivamente il portale Servizi Online Lavoro (SOL), raggiungibile sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: <https://sol.regione.vda.it>.
2. Per procedere alla compilazione delle domande di voucher, i soggetti, di cui all'articolo 6 del presente avviso, devono essere muniti di Identità Digitale (SPID/CIE/CNS).
3. Il soggetto richiedente deve:
  - a) collegarsi alla piattaforma SOL di cui al punto 1, del presente articolo, tramite Identità Digitale e selezionare l'icona "Voucher di Conciliazione";
  - b) compilare la domanda in ogni sua parte. In caso di responsabilità di cura nei confronti di persona con disabilità, allegare anche idonea certificazione attestante la disabilità di cui all'articolo 3 della legge 104/92;
  - c) in fase di compilazione della domanda, inserire i propri dati anagrafici e il valore ISEE (rilasciato dall'INPS e in corso di validità) del proprio nucleo familiare, nonché i dati anagrafici del soggetto che usufruirà del servizio per cui viene richiesto il voucher di conciliazione. Qualora non venga indicato il valore ISEE, la domanda sarà collocata automaticamente nella fascia di reddito più alta;
  - d) in fase di compilazione della domanda, indicare la tipologia di servizio che si intende richiedere per il soggetto che usufruirà dello stesso e il relativo ente presente nella Rete di conciliazione. Tale indicazione è a titolo meramente indicativo e non rappresenta un vincolo nella fruizione del voucher;
  - e) prendere visione dell'informativa e confermarne la lettura.
4. Non sono accettate domande presentate con modalità diverse da quella indicata.
5. Il soggetto richiedente può apportare eventuali modifiche alla domanda di voucher fino al momento dell'invio formale della stessa.

6. Il soggetto richiedente può ritirare la propria domanda di voucher inoltrata collegandosi al sistema informativo SOL, raggiungibile sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al link: <https://sol.regione.vda.it>, selezionando la relativa domanda e premendo il tasto "Ritira". Tale operazione sarà disponibile solo ed esclusivamente fino a quando lo Sportello di Conciliazione non concluderà l'istruttoria dell'istanza.
7. Il soggetto richiedente, in caso di necessità, può richiedere allo Sportello di Conciliazione un supporto nella compilazione della domanda. I contatti, i giorni e gli orari di apertura dello Sportello sono indicati sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: <https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-di-conciliazione-vita-lavoro>. Inoltre, il soggetto richiedente può rivolgersi allo Sportello di Conciliazione per un'eventuale consulenza in termini di servizi presenti all'interno della Rete di Conciliazione.

#### **Articolo 8 - Termini per la presentazione delle domande di voucher**

1. Le domande di ammissione al voucher di conciliazione possono essere presentate **a partire dalle ore 10:00 del 10 giugno 2026 e fino alle ore 16:00 del 30 ottobre 2026** e i relativi voucher saranno spendibili fino al **31 dicembre 2026**.
2. La misura è attuata mediante procedura a sportello e i voucher sono concessi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle istanze ritenute ammissibili e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

#### **Articolo 9 – Istruttoria e ammissibilità delle domande**

1. Le domande presentate sono ritenute ammissibili qualora:
  - a) siano presentate secondo le modalità previste dall'articolo 7;
  - b) rispettino i termini stabiliti all'articolo 8, comma 1;
  - c) i destinatari rispettino i requisiti di cui all'articolo 6;
  - d) i servizi siano quelli individuati all'articolo 4, comma 2;
  - e) siano disponibili risorse finanziaria a copertura dell'Avviso.
2. La Struttura regionale competente, individuata nella Struttura Politiche del lavoro e della formazione, può richiedere eventuali integrazioni laddove la domanda risulti incompleta della documentazione necessaria ai fini della sua ammissibilità.
3. La procedura di valutazione dell'ammissibilità delle domande è effettuata da parte della Struttura regionale competente seguendo l'ordine cronologico di invio delle stesse sul portale SOL. La data e l'ora di ricezione, attestate dal protocollo di registrazione, rappresentano l'unico criterio di priorità per l'approvazione del contributo, fino a esaurimento delle risorse. A ogni istanza sarà assegnato un numero identificativo univoco.

4. La data di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007, coincide con la data di ricezione della domanda sul portale SOL. La comunicazione dell'avvio del procedimento avviene tramite email all'indirizzo indicato nella domanda dal richiedente.
5. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della domanda sul portale SOL fatta salva un'eventuale sospensione ai sensi del successivo comma 6.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta o qualora dall'istruttoria emergano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/2007, volti a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, la Struttura competente richiede, mediante apposita comunicazione formale, via PEC o raccomandata A/R all'indirizzo dichiarato in domanda, le necessarie integrazioni o la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni, fissando un termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio è sospeso fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine fissato per le integrazioni o in caso di ricevimento di documentazione non idonea, l'istanza è ritenuta non ammissibile.
7. Per le istanze risultate non ammissibili, il Responsabile del procedimento procede, con proprio provvedimento, al rigetto della domanda e alla comunicazione, al soggetto proponente, con indicazione dei motivi di esclusione.
8. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le domande pervenute saranno regolarmente protocollate, ma non si procederà alla valutazione ai fini dell'ammissibilità. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse economiche, si avvierà l'istruttoria delle domande protocollate non finanziabili, procedendo alla valutazione delle stesse ai fini dell'ammissibilità. Tale attività istruttoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande attestato dal numero di protocollo, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie ulteriormente stanziare.
9. Conclusa positivamente l'istruttoria di ammissibilità della domanda, il Responsabile del procedimento, individuato nel dirigente della Struttura regionale competente, adotta il provvedimento di concessione del voucher di conciliazione. L'esito dell'istruttoria e la concessione del Voucher è comunicato tramite il portale SOL con un invio all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.
10. Entro 5 giorni lavorativi dalla concessione del contributo verrà caricato l'importo del voucher sulla Tessera Sanitaria del soggetto richiedente.
11. Tutte le notifiche relative allo stato di avanzamento della domanda verranno trasmesse tramite e-mail all'indirizzo comunicato nella domanda.

12. Il voucher è spendibile fino ad esaurimento del suo valore economico e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2026; l'importo non utilizzato entro tale termine verrà reintroitato dall'Amministrazione regionale e non sarà utilizzabile nell'annualità successiva.
13. Il voucher potrà essere utilizzato per servizi erogati dalla data di presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2026.
14. Nel caso in cui il richiedente, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare, anche parzialmente, al contributo, deve inviare istanza di rinuncia alla struttura competente, tramite PEC o con lettera raccomandata indirizzata alla struttura Politiche del lavoro e della formazione, piazza della Repubblica 15 – 11100 Aosta. Nel caso in cui la rinuncia venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.

#### **Articolo 10 - Revoca**

1. Il responsabile del procedimento provvede, con proprio atto, a disporre la revoca, anche parziale, del contributo concesso in caso di:
  - a) non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese;
  - b) uso improprio del voucher, anche in esito ai controlli di cui all'articolo 11.
2. In caso di revoca, il soggetto destinatario è tenuto a restituire l'eventuale importo utilizzato, maggiorato degli eventuali interessi legali, qualora dovuti, riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data dell'avvenuta restituzione.

#### **Articolo 11 - Controlli**

1. L'Amministrazione regionale procede alle verifiche necessarie ad accertare la regolarità delle domande presentate, secondo le modalità di cui all'articolo 7 (Modalità di presentazione della domanda di voucher), la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'articolo 6 (Soggetti destinatari dei voucher ammessi a presentare domanda) e la corretta e ammissibile utilizzazione del voucher, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 (Caratteristiche del voucher di conciliazione vita - lavoro).
2. L'attività di controllo si sostanzia in controlli effettuati, anche a campione, da parte della Struttura responsabile del procedimento sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio, rese dal destinatario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I controlli connessi all'attuazione del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021–2027 sono svolti dai competenti organi europei, statali e regionali secondo le procedure applicabili e sono volti a verificare la correttezza e regolarità della spesa sostenuta dall'Amministrazione regionale in base agli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente. I destinatari sono comunque tenuti a rendere la propria collaborazione, qualora richiesta, mettendo a disposizione informazioni, dati o documenti utili allo svolgimento delle attività di controllo con riferimento a quanto dichiarato in sede di domanda e alle modalità di utilizzo del voucher.
4. In caso di esito negativo delle verifiche, accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 (Soggetti destinatari dei voucher ammessi a presentare domanda), la non conformità dell'utilizzo del voucher rispetto all'articolo 4 (Caratteristiche del voucher di conciliazione vita-lavoro), ovvero la non veridicità delle dichiarazioni rese, la Struttura regionale competente procede alla revoca del beneficio, ai sensi dell'articolo 10 (Rinuncia e revoca), e al recupero delle somme eventualmente indebitamente assegnate e spese, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.
5. In ogni momento, le strutture competenti potranno svolgere ulteriori controlli, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dal destinatario.

### **Articolo 12 – Procedimento amministrativo**

1. Ai sensi della l. 241/1990 e della l.r. 19/2007:
  - a) la struttura responsabile del procedimento è la Struttura Politiche del lavoro e della formazione, del Dipartimento Sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia, della Regione autonoma Valle d'Aosta nella persona del Dirigente *pro tempore*;
  - b) in caso di inerzia della Struttura competente il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo è il Coordinatore *pro tempore* del Dipartimento Sviluppo economico, formazione, lavoro e energia e il rimedio esperibile avverso il provvedimento finale è il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto finale o della piena conoscenza di esso.

### **Articolo 13 – Reclami e denunce**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 24 aprile 2026, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

## **Articolo 14 - Tutela della privacy**

1. Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del presente Avviso è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 101/2018. Il Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta, nella figura del dirigente della struttura Politiche del lavoro e della formazione, con sede in piazza della Repubblica n. 15, Aosta.
2. Il trattamento potrà riguardare dati comuni (anagrafici, fiscali, di contatto) e, ove strettamente necessario per la natura della misura (es. appartenenza a categorie protette o condizioni di fragilità), dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR. Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici, telematici e cartacei, con logiche correlate alle finalità sopra citate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. I dati raccolti saranno conservati per un periodo determinato in base al criterio suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono raccolti. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/679. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it), con una comunicazione avente la seguente intestazione: "*All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*". La cancellazione e la limitazione dei dati personali potranno comportare la revoca del sostegno nell'ambito dei Programmi cofinanziati con risorse europee e/o statali.

## **Articolo 15 – Informazioni**

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: <https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-di-conciliazione-vita-lavoro>.
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche del lavoro e della formazione del Dipartimento Sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [voucherdiconciliazione@regione.vda.it](mailto:voucherdiconciliazione@regione.vda.it).
3. Il riscontro a eventuali richieste di interpretazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso sarà fornito attraverso lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.